

Schema di Delibera di Assemblea di Bacino

Oggetto: Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione ASVO S.p.A. .

Premesso

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

Considerato

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

Rilevato

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

- che con deliberazioni dell'anno 2019 ARERA ha approvato i primi atti inerenti il controllo del settore rifiuti, tra cui le principali:
 - deliberazione n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
 - deliberazione n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.
- che nel 2020 ARERA ha approvato ulteriori deliberazioni inerenti all'applicazione del nuovo metodo tariffario:
 - Deliberazione n. 57/2020: Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
 - Deliberazione n. 102/2020: Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;
 - Determinazione n. 2/2020: Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
 - Deliberazione n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato inoltre

- che a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 sono stati approvati alcuni provvedimenti che parzialmente modificano il quadro normativo di riferimento:
 - Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 (cosiddetto **decreto Cura Italia**) secondo cui, ai sensi dell'art. 107 comma 5, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
 - Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto **decreto Rilancio**), secondo cui, ai sensi dell'articolo 148, sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020.
 - deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 con cui ARERA adotta le prime misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a

livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Richiamata

- la delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 26.06.2020, assunta a seguito dell'Atto di Indirizzo del Comitato di Bacino n. 1/2020 del 28 maggio 2020, che prevede:
 - l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020, al fine di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione dei Piani Economico Finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dei 45 Comuni del bacino Venezia. "L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
 - rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 443/2020, 57/2020, 102/2020 e 158/2020;

Dato atto

- che ASVO S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per gli 11 comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglieto Veneto, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario;
- che, poiché ai sensi del comma 1.6 della deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito tariffario di riferimento, per il territorio di competenza, è il singolo Comune;
- che al fine di completare l'iter di validazione dei PEF 2020, si richiama inoltre quanto previsto dalla Determinazione n. 2/2020 ovvero il riferimento nelle premesse e nel determinato al singolo ambito tariffario:
 - *nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;*
 - *qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:*
 - *tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;*
 - *in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;*
 - *La verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF deve essere effettuata dall'Ente*

territorialmente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario;

- *I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:*
 - a) *tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;*
 - b) *in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.*
- *Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.*

Richiamati

- la nota del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASVO S.p.A. del 26.06.2020, acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino con il n. 582/2020, e successive modifiche ed integrazioni (in particolare la nota acquisita con prot 929 del 23.10.2020), con la quale viene trasmesso la documentazione per elaborazione Piano Finanziario 2020 del Servizio gestione rifiuti secondo la Deliberazione ARERA 443/2019 ed in particolare:
 - il Piano Economico Finanziario 2020 "grezzo" completo di tabella elaborata per ognuno degli 11 Comuni serviti da ASVO che costituiscono singolarmente un ambito tariffario, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 1 del MTR ARERA;
 - la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 del MTR ARERA;
- la formale presentazione da parte del Direttore del Consiglio di Bacino ai rappresentanti degli 11 Comuni, convocati in data 25 settembre 2020 con nota n. 818/2020, delle risultanze dell'applicazione del MTR, con particolare focus sui costi comunali di loro diretta competenza;
- le note trasmesse in data 27 ottobre con prot dal n. 941 al n. 951 alle Amministrazioni Comunali per la verifica costi comunali inseriti nel PEF 2020 e la richiesta dei costi da inserire nel PEF 2021;
- la successiva nota di ASVO S.p.A., assunta al protocollo del Consiglio di Bacino con il prot. n. 1112/2020 in data 25.11.2020, con la quale viene trasmessa la seguente documentazione ad integrazione della precedente, ed in particolare:
 - la Relazione di accompagnamento (parti 2 e 3) predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 2 del MTR ARERA, completa con i seguenti documenti:
 - dettaglio dei costi/ricavi desunti dalla contabilità separata aziendale;
 - elenco dei driver utilizzati per il ribaltamento dei costi/ricavi indiretti;
 - libro cespiti redatto secondo le indicazioni di cui all'art.13.2 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;

Considerato infine

- che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenti gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale, l'Assemblea di Bacino ha adottato la deliberazione n.10 del 30 novembre 2020 "Riconoscimento delle riduzioni tariffarie della gestione rifiuti urbani applicate dai Comuni

alle utenze domestiche e non domestiche per l'emergenza COVID 19 ai sensi della Deliberazione Arera 158/2020 per i Comuni in gestione ASVO S.p.A." immediatamente eseguibile, per ogni effetto anche regolamentare, – anche ai sensi delle precitate Deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020 – al fine di corrispondere alle evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti e tener conto della ridotta produzione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura;

Vista

- la parte 4 della relazione di accompagnamento, di spettanza dell'Ente Territorialmente Competente – redatta ai sensi dell'appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. redatta dal Direttore del Consiglio di Bacino con la quale è stato validato, sotto il profilo di regolarità tecnica e amministrativa, il Piano Economico Finanziario presentato dal gestore ASVO S.p.A.;

Dato atto

- che con la medesima relazione del Direttore sopracitata sono stati proposti in approvazione i coefficienti di spettanza del Consiglio di Bacino, in quanto Ente Territorialmente Competente, determinati secondo le disposizioni della Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri descritti nella medesima relazione tesi a rendere coerenti sia le logiche delle somme costituenti il prezzo di erogazione del servizio pubblico da parte del medesimo gestore;

Vista

- la nota del gestore ASVO S.p.A. prot. n. 11127 del 27/11/2020, con la quale la società - nell'esaminare la relazione redatta dal Direttore e le risultanze delle scelte operate sui coefficienti proposti in termini di prezzo del servizio pubblico 2020, appositamente sottoposta allo stesso gestore da parte del Direttore del Consiglio di Bacino, conferma che quanto proposto consente di mantenere l'equilibrio economico finanziario della gestione, nel presupposto della riscossione dell'importo complessivo delle entrate calcolate dall'ETC di € 19.620.014,00 comprensivo delle somme rinviate agli esercizi successivi;

Ritenuto

- che il percorso svolto sia coerente con la nuova metodologia tariffaria e che l'importo validato verrà conguagliato nel successivo triennio nelle 3 componenti:
 - $RCND_{TV}$, componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, da recuperare in 3 anni;
 - RCU_{TV} e RCU_{TF} , quote annuali del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

come risultanti per ciascun comune dalla tabella finale allegata;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Economico Finanziario 2020 dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto (**Allegato A**), presentato in forma c.d. "grezza" dal gestore ASVO S.p.A. con nota assunta al prot. n. 582/2020 e successive modifiche ed integrazioni, integrato con i costi Comunali e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare i Piani Economico Finanziari 2020, redatti in conformità all'appendice 1 del MTR;
- 2) dare atto che l'importo del PEF 2020 verrà conguagliato nelle 3 componenti: RCND_{TV}, RCU_{TV} e RCU_{TF} nel triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e confermato dalla delibera ARERA 238/2020;
- 3) di approvare che la componente RCND_{TV} potrà essere recuperata in anni 3 ($r=3$);
- 4) di approvare la Relazione di Accompagnamento al PEF 2020 (**Allegato B**) così composta:
 - parte 1 premessa;
 - parti 2 e 3 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2020, comprensiva dei suoi allegati, predisposta dal gestore ASVO S.p.A. con nota assunta al prot. n. 1112/2020 del 26.11.2020 e redatta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - parte 4 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2020 di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) predisposta dal Direttore, contenente:
 - a) la proposta di adozione dei coefficienti di spettanza dell'ETC di cui alla deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
 - b) la descrizione delle scelte adottate;
 - c) la validazione del PEF del direttore del Consiglio di Bacino sotto il profilo tecnico ed amministrativo.
- 5) di trasmettere ad ARERA, per l'approvazione di competenza, la seguente documentazione:
 - a) il Piano Economico Finanziario 2020, integrato con quanto di spettanza dell'Ente scrivente;
 - b) la relazione di accompagnamento, integrata con parte di relazione di spettanza dell'Ente scrivente;
 - c) la dichiarazione di veridicità del gestore;
 - d) copia della presente deliberazione;
- 6) di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.